



---

COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 201**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) "LIBRO MATRICOLA" AI SENSI DEL D.LGS. N. 209 DEL 9 SETTEMBRE 2005 - NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. IMPORTO A BASE DI GARA PER 5 ANNI DI DURATA CONTRATTUALE EURO 450.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

---

Il giorno 20.07.2026 ad ore 08:45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**  
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**  
Assessora **CASONATO GIULIA**  
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**  
Assessora **FRIZZERA GIANNA**  
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**  
Assessore **BRUGNARA MICHELE**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3950/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione necessita di dotarsi di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore R.C.A a libro matricola di proprietà della stessa;

rilevato che la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 205/2009 "Codice delle assicurazioni private" e nel D.Lgs. 285/1992. Tale assetto normativo attribuisce all'Amministrazione comunale l'obbligo di assicurare i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli dell'Amministrazione per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnando la Compagnia a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi;

rilevato, altresì, che l'Amministrazione comunale, attraverso il servizio assicurativo in oggetto, si propone di garantire la copertura dei rischi cui l'Amministrazione stessa è esposta in ragione del suo parco veicolare;

visto che il 31.12.2026 giunge a scadenza la polizza assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli a libro matricola del Comune di Trento;

atteso che il Servizio Circoscrizioni e servizi demografici, con nota di data 3 luglio 2026 prot. n. 268704 e successiva nota di data 9 luglio 2026 prot. n. 275071, comunica che si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, del servizio avente ad oggetto la polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA);

atteso che il servizio viene gestito con l'ausilio del Broker assicurativo, al quale viene corrisposto un compenso che sarà a carico dell'aggiudicatario e non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

preso atto che il servizio in oggetto rientra nel settore ordinario;

evidenziato che il luogo in cui il servizio deve essere eseguito si colloca nel territorio del Comune di Trento (rientrando nel codice NUTS ITH20), con la precisazione che l'operatività della garanzia si estende al territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in essa barrate;

tenuto conto che il servizio in oggetto è inserito nella "Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi  $\geq 140.000$  euro" di cui al D.U.P. 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 142 del 18 dicembre 2025 e successive variazioni;

preso atto che l'affidamento a terzi del servizio in questione risulta oggettivamente necessario in quanto i servizi assicurativi sono reperibili unicamente nel mercato privato;

considerato quanto previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti non è possibile in quanto pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, considerato che risulta necessario strutturare la procedura con un unico lotto per garantire l'unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa;

considerato che per il nuovo affidamento il Servizio di merito propone di individuare la durata contrattuale in 5 anni, con avvio del servizio presumibilmente previsto dalle ore 24.00 del 31.12.2026 e termine alle ore 24 del 31.12.2031 e che è prevista, inoltre, la possibilità di una proroga "eccezionale" (art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023) nel caso in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto al nuovo contraente;

posto che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di proroga è supportata, secondo il Servizio competente, dalle seguenti motivazioni:

- permettere all'aggiudicatario di conoscere l'attività affidata e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;

- garantire la qualità nell'esecuzione e nella gestione del servizio assicurativo;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ai nuovi eventuali indirizzi in materia di responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore;
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire una maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità della procedura in esame e delle peculiarità del mercato assicurativo;
- continuità rispetto alle precedenti esperienze su durate analoghe per contratti aventi ad oggetto il medesimo servizio;

considerato che per individuare gli importi relativi alla presente gara il Servizio di merito, nella note sopra citate, evidenzia che sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- le valutazioni del broker sull'andamento di mercato dello specifico settore di riferimento;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti, l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, imposta di bollo e diritti di segreteria);
- l'utile d'impresa;

rilevato che, come precisato dal competente Servizio di merito nelle note sopra citate, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, lo stesso ritiene di prevedere la clausola di revisione prezzi da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, tale clausola opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora effettuate. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi propone di utilizzare il seguente indice elaborato dall'ISTAT: tasso % di crescita a 12 mesi "Indice generale dei prezzi" (NIC) secondo le rilevazioni ISTAT pubblicate sul sito internet dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) [www.ania.it](http://www.ania.it);

atteso che, come indicato dal Servizio di merito, l'importo a base di gara per i 5 anni di durata del contratto è quantificato in euro 450.000,00 (oneri fiscali inclusi, con la precisazione che trattasi di importo esente IVA);

tenuto conto che, in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento del contratto in oggetto è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che ai sensi dell'art. 36-ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente - nelle procedure sopra soglia europea per gli acquisti nelle categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità per le quali la Giunta provinciale ha definito con proprio provvedimento strategie di acquisto - il ricorso a convenzioni quadro dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che per il servizio in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

atteso che il Servizio competente rileva nelle note citate che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, nel presente affidamento trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro, e dagli eventuali contratti integrativi provinciali, coerenti con l'oggetto dell'appalto, come di seguito individuato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuato nell'Allegato n. 1 alla deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio

2026 in via generale per i servizi assicurativi aventi CPV 66510000-8, è il seguente: CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali (H442) ed integrazione provinciale. Il Servizio competente ritiene, tuttavia, che il predetto CPV non sia adeguato per l'attività in questione e che sia più aderente alla specificità della procedura in oggetto il CPV 66516100-1: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, con la conseguente individuazione del CCNL ANIA 2026-2028, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, considerando il sottosettore di riferimento;

tenuto conto che il costo annuo della manodopera risulta essere stimato in euro 3.338,52 e, quindi, per l'intera durata del contratto, pari a cinque anni, in euro 16.692,60;

considerato che, a norma dell'art. 32, comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016, negli atti di gara deve essere previsto l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali e, se presenti, le rappresentanze sindacali, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente;

considerato che il Servizio di merito, nelle note sopra citate, visto quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, propone di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, considerata la complessità, la tecnicità del servizio e la stima di un numero molto limitato di dipendenti e/o ore lavorative per la sua esecuzione e pertanto non è possibile garantire un eventuale affiancamento e supporto ai lavoratori svantaggiati;

visto che il Servizio competente propone inoltre, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, che negli atti di gara sia previsto che il concorrente si impegni, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile;

visto che, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023. Tale figura è individuata nel Dirigente del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici;

preso atto che con riguardo alla procedura per addvenire all'individuazione del contraente, il Servizio Circoscrizioni e servizi demografici ritiene di ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara e che la scelta di tale procedura è supportata dalle seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

considerato che, rispetto al criterio di aggiudicazione, il competente Servizio di merito ritiene di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. 36/2023 e 17

della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

ritenuto dal Servizio di merito che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all’art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all’oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all’oggetto del contratto poiché i criteri riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale), ovvero attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

tenuto conto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l’offerta;

considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 si ritiene di prevedere l’attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 70 per l’offerta tecnica e n. 30 per l’offerta economica e che la suddivisione dei punti per la componente tecnica è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l’individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

posto che il Servizio di merito comunica di aver predisposto il documento denominato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell’offerta economica;

preso atto che il Servizio di merito ritiene di fare ricorso a criteri di natura quantitativa e tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto, rispetto alle quali la previsione di criteri qualitativi – peraltro di difficile individuazione – non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta. Trattandosi di punteggi prettamente quantitativi rispetto a standard minimi di Capitolato, lo strumento più efficace risulta essere il punteggio quantitativo e tabellare;

preso atto che ai fini della valutazione tecnica delle offerte verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

considerato che, come indicato dal Servizio Circoscrizioni e servizi demografici, nell’elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell’attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l’individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell’elenco non esaustivo contenuto nell’art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati:

- i massimali di copertura RCA con riferimento a ciascuna categoria contemplata (autoveicoli, autocarri/motocarri/motopromiscui, autobus e scuolabus, motocicli e ciclomotori, macchine operatrici e agricole, rimorchi – rimorchio), prevedendo per ciascun sub-elemento un punteggio massimo di 6 punti ciascuno da attribuire con criterio tabellare;
- l’aumento dei massimali previsti per il ricorso terzi da incendio, fino ad un massimo di 10 punti, da attribuire con criterio quantitativo;
- l’aumento dell’importo massimo previsto per il soccorso stradale (garanzia sempre operante), fino ad un massimo di 10 punti, da attribuire con criterio quantitativo;
- l’aumento del massimale previsto per la garanzia cristalli, fino ad un massimo di 10 punti, da attribuire con criterio quantitativo;
- il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, fino ad un massimo di 4 punti, da attribuire con criterio tabellare;

evidenziato che il Servizio di merito ritiene opportuno premiare l'aumento dei massimali, ivi compreso quello relativo alla garanzia cristalli, in quanto elemento che consente una maggiore capienza e maggiore copertura dei danni in caso di sinistro, garantendo risultati più favorevoli per la stazione appaltante. Anche la scelta di premiare l'incremento dell'importo massimo previsto per il soccorso stradale è finalizzata a garantire una miglior assistenza in fase di sinistro. Il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 garantisce, infine, uno standard di inclusività e uguaglianza di genere in linea con le politiche dell'Amministrazione e con l'ordinamento nazionale e comunitario;

preso atto che con riferimento all'art. 57, comma 2bis del Codice dei contratti ed al relativo Allegato II.3 inerenti a ulteriori misure premiali relative a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, si ritiene che tali clausole trovino puntuale e compiuta attuazione all'interno degli atti di gara e che ulteriori previsioni di clausole di questo genere anche quali criteri premiali potrebbero condizionare eccessivamente lo svolgimento del servizio e risultare quindi non compatibili con la tipologia di prestazioni richieste;

ritenuto opportuno, altresì, dal Servizio di merito, di non procedere a riparametrare i punteggi in quanto trattasi di sub-elementi quantitativi e tabellari, fermo restando che, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, sommando il punteggio ottenuto in tutti i sub-elementi, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (70), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

considerato altresì che il Servizio di merito propone di non prevedere l'applicazione di soglie di sbarramento al punteggio dell'offerta tecnica;

preso atto che l'offerta economica è valutata sulla base del ribasso percentuale unico offerto e che per l'offerta economica, come sopra indicato, è prevista l'attribuzione del punteggio massimo di n. 30 punti;

dato atto che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica riportata nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

posto che l'offerta economica deve essere formulata oneri fiscali inclusi;

considerato che, ai fini della determinazione circa l'anomalia dell'offerta, sono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, sulla base di elementi specifici inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (costi della manodopera ed oneri aziendali). Per la valutazione dell'anomalia si intende utilizzare il seguente criterio: laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale criterio permette di considerare nell'insieme sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica che quello attribuito all'offerta economica e, solo nel caso in cui entrambi gli elementi superino la soglia dei quattro quinti del punteggio, l'offerta è considerata anomala. Il Servizio si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;

considerato che la natura e le modalità del servizio oggetto dell'affidamento escludono che esso debba svolgersi in luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e, pertanto, a norma dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, non si ritiene di provvedere ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

tenuto conto che il Servizio di merito ha elaborato il Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa ed il Capitolato tecnico che costituiscono, unitamente alla relazione generale illustrativa e al documento di stima economica, parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto. Tutte le disposizioni dei Capitolati costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

tenuto conto che, come sarà previsto nel Capitolato speciale parte amministrativa, ove si attivi una Convenzione riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte dell'Amministrazione comunale in favore dell'operatore

economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite;

rilevato che, a norma dell'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

rilevato che il competente Servizio Circoscrizioni e servizi demografici ritiene che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito si riserva:

- di non aggiudicare la gara, oltre che nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;

considerato che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica;

tenuto conto che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

posto che il Servizio di merito ritiene di sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrente, sorteggiato mediante estrazione, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

considerato inoltre che il Servizio di merito precisa che in ragione del settore economico e delle specifiche caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, il subappalto non possa essere ammesso, per le motivazioni che saranno dettagliate nella successiva determinazione a contrarre;

visto che, a norma dell'art. 9, comma 2, lettera b) del Regolamento per la disciplina dei contratti, trattandosi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diversa dalla trattativa privata, la Giunta comunale è chiamata ad approvare con propria deliberazione gli indirizzi per la definizione della procedura di gara stessa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione pur nella ricerca del contenimento della spesa - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- le “Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;
- le note del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici di data 3 luglio 2026 prot. n. 268704 e di data 9 luglio 2026 prot. n. 275071;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di polizza assicurativa responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) “libro matricola” ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Circoscrizioni e servizi demografici si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto del servizio di polizza assicurativa responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) “libro matricola” ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Nuovo Codice delle Assicurazioni Private;

3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale - parte amministrativa, del Capitolato tecnico, della relazione generale illustrativa e del documento di stima economica, dei Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oltre che dello schema di disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE  
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE  
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).